Comune di Succivo

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

Approvato e reso esecutivo
con Delibera di Consiglio Comunale n. __ del _____

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART. 3 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 4 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 5 - BANDO DI CONCORSO
ART. 6 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA
ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 10 – INIZIO DEL SERVIZIO
ART. 11- MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 12 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART. 13 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA
ART. 14 - NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 15 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART . 16 - STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE
ART. 17 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
ART. 18 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
ART. 19 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 20 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART. 21- TARIFFE
ART. 22 - FORZA PUBBLICA
ART. 23 - VIGILANZA
ART. 24 - SANZIONI
AMMINISTRATIVE ART. 25 - DIFFIDA
ART. 26 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 27 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 28 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
ART. 29 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 30 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
ART. 31- DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32 - ABROGAZIONE
ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
2. Il servizio si effettua su apposita richiesta rivolta da una utenza specifica, presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio in modo non continuativo o periodico su itinerari o secondo orari stabiliti di volta in volta;
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le apposite rimesse od altre modalità stabilite dal vettore.

ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1) Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente, espletato con l'impiego di autovetture, atte al trasportare fino a nove persone conducente compreso, nonché motocarrozzette, a tal uopo predisposte, e veicoli a trazione animale, così come previsto dall'art. 85 del D. Lgs. 285/92 e dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, di seguito denominato servizio N.C.C.
2) Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Campania.

ART. 3 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Ai sensi del disposto della legge 15 gennaio 1992 n.21, art.5, comma 1, lett. a) e degli indirizzi operativi individuati con deliberazione di Giunta Regionale n.474 del 2 febbraio 2001, il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è determinato con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto, soprattutto, del numero dei residenti, della morfologia del territorio, dei flussi turistici, dei servizi socio-sanitari, delle attività produttive, delle strutture scolastiche, dei servizi sportivi e culturali, nonché dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico sul territorio.

ART. 4 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C., il Comune bandisce pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 8, comma 1°, legge n. 21/92;
2) L'autorizzazione è rilasciata, ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 legge n. 21/92;
3) Ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 21/92 l'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
4) Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi.
5) E' ammesso, invece, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. in capo ad uno stesso soggetto.
6) I Soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
7) L'ufficio comunale competente istituisce un apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

8) Il concorso per il rilascio delle autorizzazioni deve essere indetto entro 90 (novanta) giorni dalla accertata disponibilità di una o più autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, ovvero per aumento del contingente numerico delle stesse, salva la esistenza di graduatoria valida.
9) Il bando di concorso sarà reso noto con pubblicazione sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania), all'Albo Pretorio del Comune sul sito istituzionale ed affissione di manifesti lungo le strade cittadine.

ART. 5 - BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso, per l'assegnazione delle autorizzazioni, deve indicare i seguenti elementi essenziali:

a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
b) requisiti per l'ammissione al concorso;
c) requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
d) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall'art.8, comma 4°, legge n.21/92, nonchè il relativo punteggio;
e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, modalità di invio e documenti da presentare;
f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO

1) Ai fini dell'ammissione al concorso, di cui all'art. 4 e 5, il candidato dovrà essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professione , rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, nonché Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti dei veicoli, adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio di Caserta, ovvero in un elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea.
2) Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 65;
c) godimento dei diritti civili e politici;
1) la proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo assicurato ed in regola con le vigenti norme;
d) non aver trasferito la precedente autorizzazione da almeno cinque anni;
e) avere la disponibilità di rimessa o spazio, anche all'aperto, idonei a consentire lo stazionamento dei veicoli e la loro manutenzione ordinaria;
f) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., emesso dal Comune di residenza o da altri Comuni;
g) non aver riportato una o più condanna, con sentenza passata ingiudicato, per delitti non colposi, e pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore ai due anni, salvo casi di riabilitazione;
h) non essere dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
i) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza, disposte dalla vigente normativa in materia di criminalità organizzata.
j) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande per la assegnazione dell'autorizzazione per il sevizio di N.C.C., dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a. r., ovvero presentate all'Ufficio protocollo del Comune, in carta semplice, con indicazione del mittente e dell'oggetto della domanda, entro il termine previsto dal bando.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare:

a) generalità complete con luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e titolo di studio;
b) condizioni, titoli e requisiti per la valutazione, nonché eventuali titoli di preferenza, per la predisposizione della graduatoria secondo le disposizioni del successivo art.8.

2) Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà produrre la certificazione rilasciata da uffici pubblici e/o privati, di data non anteriore a tre mesi, attestante il possesso dei requisiti e titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1.
3) Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere all'autocertificazione, ovvero a certificazione sostitutiva e abbreviata prevista del 28.12.2000 n.445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 21/92, fatti salvi i necessari accertamenti di ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni di n.c.c., l'Ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli:

a) Titolo di studio:

diploma scuola secondaria	punti 4;
licenza media inferiore	punti 2;

b) Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti:

inglese, francese, tedesco e spagnolo - punti 1,5 a lingua;

conoscenza specialistica documentata: 1 ulteriore punto per ogni lingua;

c) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il n.c.c. - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;

d) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di n.c.c o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;

e) Essere soci di consorzi aventi un numero di soci non inferiore a sei e tra l'oggetto sociale il noleggio con conducente - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3.

f) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di idoneità all'assegnazione dei dell'autorizzazione, per il trasporto disabili come previsto dall'art. 18 commi 2 e 3 del presente Regolamento: punti 3.

2. A parità di punteggio, l'essere stato dipendente di un'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di n.c.c..

3. A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età.

4. L'Ufficio competente procede all'esame delle domande e predispone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio.

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, indicato nel bando di concorso.

La graduatoria ha validità di anni tre dalla data di approvazione.

I posti di organico che si rendessero vacanti durante il triennio di validità della graduatoria dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Comune, entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne comunica l'esito all'interessato, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Entro tale termina la mancata presentazione dei documenti richiesti sarà valutata quale pena di decadenza dalla graduatoria.
2) L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di N.C.C. è rilasciata dal Dirigente del Settore entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta.
3) L'autorizzazione ha validità illimitata a condizione che sia sottoposta a vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale.
4) L'ufficio competente provvede, di iniziativa, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità del titolare dell'autorizzazione almeno una volta l'anno e, comunque, almeno nel corso della vidimazione quinquennale.
5) La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle normative per il rilascio del titolo autorizzatorio.
6) L'assegnatario dell'autorizzazione dovrà, comunque, procedere a sottoporre il veicolo alla revisione annuale secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada.
7) Il titolare dell'autorizzazione di n.c.c. è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

ART. 10 - INIZIO DEL SERVIZIO

1) In caso di rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo.
2) Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

ART. 11- MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

2) L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione, di cui all'art.8 legge n. 21/92;
3) I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., ai sensi dell'art. 7 comma 1° - legge n. 21/92, per il libero esercizio della propria attività, possono:
   a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 legge n° 443/85;
   b. associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
   c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
   d. essere imprenditori privati.
4) Nei casi previsti dal precedente comma 2 è consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati, fermo restandone la titolarità in capo al conferente, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ovvero esclusione dagli organismi stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 2°, legge n. 21/92.
5) Il conferimento è consentito previa la presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:

   a) Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

   b) Copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;

   c) Copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

La costituzione dell'organismo collettivo e/o delle società e le relative variazioni devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo/societario interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione
.

ART. 12 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1) Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 21/92, le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio"; sono inoltre dotati di una targa metallica; collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", nonché lo stemma del Comune, che ha rilasciato l'autorizzazione, ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione stessa.

2) L'autoveicolo deve avere a bordo, esposto a disposizione del cliente - utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale.
3) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
4) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
5) risultare omologate dall'ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a 5, compreso il conducente, e non superiore a 9 - categoria internazionale M1 - ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
6) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.
7) essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale.
8) Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.
9) La pubblicità è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.
10) E' obbligatorio avere a bordo copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
11) Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

ART. 13 - SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

1) Nel corso della validità dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può sostituire il veicolo in servizio con altro, purché dotato delle caratteristiche tecniche e amministrative per l'espletamento dell'attività di N.C.C.
2) La sostituzione dovrà essere annotata nella autorizzazione di esercizio, previa presentazione della istanza corredata dalla prescritta. documentazione, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita del nuovo veicolo.

ART. 14 - NORME DI COMPORTAMENTO

Del conducente in servizio - Diritti dei conducenti - Divieti per i conducenti - Comportamento degli utenti

1. I conducenti di autovetture di servizio n.c.c. hanno l'obbligo di:

a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

b) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

c) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

d) Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;

e) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;

f) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

g) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

h) Caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;

i) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;

j) Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;

k) Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al contachilometri;

l) Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;

m) Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;

n) Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportata la dicitura "NOLEGGIO"; 2) copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore; 3) copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;

o) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;

p) Consegnare all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;

q) Comunicare, entro 10 giorni dalla variazione, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;

r) Ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio.

Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

a) Essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;

b) Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere i) e j) di cui al precedente art. 23;

c) Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo.

Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:

a) Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;

b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;

c) Portare animali propri in vettura;

d) Fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;

e) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;

f) Manomettere il contachilometri;

g) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;

h) Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

i) Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità;

j) Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;

k) Fumare durante la corsa;

l) Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;

m) Utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento di un servizio;

n) Sostare al di fuori della rimessa quando ciò non sia collegato ad un contratto di trasporto in atto. In quest'ultimo caso, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive 24 ore, all'ufficio competente

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di n.c.c. è fatto divieto di:

a) Fumare durante il trasporto,

b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) Imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;

g) Caricare e scaricare il bagaglio;

h) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

ART. 15 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) I titolari di autorizzazione prelevano l'utente o iniziano il servizio di N.C.C. con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione anche oltre il territorio comunale o regionale.
2) Per il servizio di N.C.C., esercito a mezzo autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico se viene esercitato il servizio di taxi.
3) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso le rispettive rimesse nonché via telefono e altri mezzi telematici.

ART . 16 - STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. deve avvenire esclusivamente nelle rimesse.

ART. 17 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso di interruzione del trasporto per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, senza che vi sia la possibilità di organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore sarà tenuto a pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 18 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1) Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2) La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria, nei limiti previsti dalla legge, ed accessibile per i soggetti portatori di handicap.
3) Il trasporto delle carrozzine al servizio dei disabili e dei cani al servizio dei non vedenti sono gratuiti.

ART. 19 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE Trasferibilità per atto tra vivi

1) Le autorizzazioni n.c.c. non sono trasferibili né per atto tra vivi né mortis causa. In caso di perdita di requisiti in capo al titolare ovvero in caso di decesso dello stesso, le autorizzazioni n.c.c. tornano nella disponibilità del Comune che le riassegna mediante scorrimento della graduatoria, se ancora vigente, e se permangono i requisiti in capo ai soggetti in essa utilmente collocati ovvero mediante nuovo bando pubblico.
2) Entro 30 gg. dal verificarsi della perdita dei requisiti ovvero del decesso gli eredi devono darne comunicazione ai competenti uffici comunali.

ART. 20 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari .

Collaboratori familiari

1.Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art.10, co.4, L. n. 21/92, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare.

3.La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'Ufficio competente del Comune, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, co. 4, della legge 15.1.1992 n. 21;

b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

4.Il Comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta e provvede ad annotarlo nel titolo.

5) La perdita dei requisiti da parte del titolare ovvero del suo decesso determinano lo scioglimento del rapporto di collaborazione familiare in quanto l'autorizzazione torna nella disponibilità del Comune che la riassegna secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.

5.La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'Ufficio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione, dalla quale risultano gli estremi dell'atto di costituzione della stessa o esibendone copia registrata.

Dipendenti

I titolari di autorizzazione di n.c.c. che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari.

dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6

ART. 21- TARIFFE

1) 1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di n.c.c. svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2) Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio comunale competente.
3) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di n.c.c. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.
4) I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

ART. 22 - FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C. di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari di P.S., compatibilmente con l'espletamento dei servizi in atto.

ART. 23 - VIGILANZA

L'Ufficio comunale preposto, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.
A tale scopo si avvale della collaborazione della Polizia Municipale per promuovere verifiche sull'andamento del servizio, inchieste d'ufficio o a seguito di reclamo da parte degli utenti, finalizzati all'assunzione di determinazioni o provvedimenti del caso.

ART. 24 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689;

d. violazione delle tariffe in vigore;
e. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
f. interruzione del servizio senza giustificato motivo;
g. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.24 del presente regolamento, ovvero il titolare dell'autorizzazione già diffidato, sia incorso nuovamente in una delle violazioni che prevedono l'applicazione della diffida.

2) Il provvedimento di sospensione sarà, tempestivamente, notificato all'interessato e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 27 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) La revoca dell'autorizzazione può essere disposta dal Dirigente del Settore nei seguenti casi:
   a. perdita dei requisiti di idoneità morale o professionale del titolare dell'autorizzazione;
   b. a seguito dell'adozione, ai sensi del precedente art.26, di cinque provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
   c. condanna per il titolare dell'autorizzazione, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per un periodo superiore ai due anni;
   d. negligenza abituale e continua nel disimpegno del servizio o per gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
   e. alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
   f. alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione nei confronti di persona disabile;
   g. accertamento di tre violazioni delle tariffe in vigore;
   h. inottemperanza del provvedimento di sospensione del servizio.
2) Il provvedimento di revoca sarà, tempestivamente, notificato all'interessato, e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 28 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1) I procedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione sono intrapresi a seguito di rapporti redatti dagli organi di vigilanza previsti dall'art.12 del Codice della Strada. Gli accertamenti effettuati, che prevedono la sanzione della sospensione o revoca dell'autorizzazione, devono essere contestati o notificati tempestivamente al titolare, questi può far pervenire, entro i successivi quindici giorni, all'ufficio comunale competente proprie memorie difensive.
2) Il Dirigente del Settore competente, esaminati gli atti di accertamento e le eventuali memorie dell'interessato, procede all'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ovvero all'archiviazione degli atti.
3) Il provvedimento adottato sarà tempestivamente notificato all'intestatario dell'autorizzazione e, nel caso di sospensione o revoca, anche al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Caserta.

b) Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione della autorizzazione, la decadenza o la revoca della autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento

1. Per la violazione al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, salvo i casi peri quali è anche prevista la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;

2. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente Regolamento sono devoluti al Comune.

3. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo edittale o di un terzo del massimo, se più favorevole, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette.

4. Il trasgressore può, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

5. L'Autorità competente, ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

ART. 25 - DIFFIDA

Il Dirigente del Settore diffida il titolare dell'autorizzazione quando:

a. non vengono conservati nel veicolo i documenti di autorizzazione del servizio;
b. b.il servizio non viene esercitato con regolarità;
c. c.il veicolo non viene presentato ad eventuali accertamenti e non venga tenuto in condizioni di decoro e pulizia;
d. d.l'indirizzo della rimessa e della sede venga cambiato senza darne tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale.

ART. 26 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'Autorizzazione per l'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del Settore interessato, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione accertata e dell'eventuale recidiva, da un minimo di cinque giorni ad un massimo di centottanta giorni e la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 ad € 300,00, nei seguenti casi:
   a. aviolazione degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti statali e comunitari vigenti in materia;
   b. mancata regolarizzazione del personale dipendente ai fini assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e infortunio sul lavoro;
   c. violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

ART. 29 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Dirigente del Settore competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
   a. mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dall'art.10 del presente regolamento;
   b. dichiarazione scritta di rinunzia da parte del titolare della stessa;
   c. alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
   d. mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a mesi quattro;
   e. per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto prescritto nell'art. 19 del presente regolamento.
2) Il provvedimento di decadenza sarà, tempestivamente, notificato all'interessato o suoi eredi, in caso di morte, e trasmesso all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Caserta ed all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

ART. 30 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1) Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa e, per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
2) Il Comune non dovrà corrispondere alcun indennizzo all'assegnatario dell'autorizzazione nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione al servizio.

ART. 31- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada - D. Lgs. 285/92 - e relativo Regolamento di esecuzione - D.P.R. 495/92 -, nonché nella legge 15 gennaio 1992 n. 21.

ART. 32 - ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia dal Comune di Succivo.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale e nei modi e termini previsti dal D. Lgs.267/2000 .